

DELIBERA N. 507/13/CONS**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR MAURIZIO BILA' (DELEGATO DELLA LISTA "PARTITO DEI MENFITANI, PER MENFI CON TUTTO IL CUORE") NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE RADIO SCIACCA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE "TELE RADIO SCIACCA") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI COMUNALI DI MENFI (AG) FISSATE PER I GIORNI 9 E 10 GIUGNO 2013****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e*

giugno 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2013;

VISTA la nota del 28 giugno 2013 (prot. n. 35051), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio nei confronti della società Tele Radio Sciacca s.r.l., esercente l’emittente televisiva locale Tele Radio Sciacca, a seguito della segnalazione del Signor Maurizio Bilà, delegato della Lista “Partito dei Menfitani, per Menfi con tutto il cuore”, collegata al candidato Sindaco Saverio Renato Ardizzone, pervenuta in pari data al Comitato medesimo. In particolare, il segnalante, con riferimento alla campagna per le elezioni per il rinnovo del Comune di Menfi del 9 e 10 giugno 2013, lamenta che durante le cinque edizioni dei telegiornali del 5 giugno 2013 e le due notturne del 6 giugno seguente, diffuse dall’emittente Tele Radio Sciacca, sarebbe stato trasmesso un servizio dal titolo “Annullata Inycon” (ripetuto durante le tre edizioni del notiziario del mattino del 6 giugno 2013 con il titolo “Inycon non si farà”), in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il segnalante ritiene che il giornalista Toni Fisco, nel suo servizio, prendendo le mosse da *“una notizia non vera, infatti – in quanto è stato affermato che la manifestazione non si farà ma non è stata riportata la smentita/rettifica dell’amministrazione uscente – con il supporto di spettacolari immagini rievocative, ha dato ampio risalto alla capacità dell’ex Sindaco Vincenzo Lotà di aver organizzato nel passato la manifestazione “Inycon”*. Nella segnalazione si sottolinea che Vincenzo Lotà è uno dei tre candidati sindaci nella città di Melfi. Pertanto, nel denunciare la violazione degli articoli 5, comma 3, e 11-*quater* della legge richiamata, si richiede l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima;

VISTE le successive note del 1°, 11 e 30 luglio 2013 (rispettivamente, prot.nn. 35454, 38209 e n. 42436), con le quali il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso gli esiti degli accertamenti svolti, come riportati nella delibera n. 12 del 19 luglio 2013 di conclusione dell’istruttoria, unitamente all’intera documentazione acquisita e alle registrazioni dei notiziari;

VISTE in particolare, le memorie difensive della società Tele Radio Sciacca S.r.l., nelle quali è stato evidenziato quanto segue:

- in data 5 giugno 2013 il giornalista Tonino Fisco ha realizzato un servizio giornalistico per il notiziario di TRS sull’annullamento della manifestazione denominata “Inycon”; tale servizio ha preso spunto dalla situazione generalizzata di difficoltà economica degli Enti pubblici che sta portando a tagliare importanti manifestazioni fino ad oggi svoltesi;
- lo stesso Fisco ha incontrato il 4 giugno il Sindaco di Menfi, sig. Michele Botta, in occasione di un evento legato all’ottenimento della bandiera Blu da parte del Comune di Menfi, chiedendogli notizie sull’organizzazione di “Inycon”, che tradizionalmente veniva programmata per il primo fine settimana di luglio. La risposta del Sindaco Botta

è stata poi riportata fedelmente nel servizio giornalistico trasmesso il 5 giugno seguente, chiarendo che il Comune non disponeva di fondi sufficienti per sostenere l'iniziativa e che la Regione Sicilia non aveva previsto alcun finanziamento a tal fine; inoltre, "Le Cantine Settesoli", storico partner economico ed organizzativo dell'evento, aveva comunicato formalmente all'Ente che l'organizzazione di Inycon non rientrava più nei propri piani strategici;

- solo il giorno successivo (6 giugno 2013) il Sindaco Botta ha chiamato al telefono il giornalista Tonino Fisco per formulare delle precisazioni - che sono state puntualmente riportate nei notiziari della stessa giornata - facendo riferimento ad alcuni aspetti organizzativi relativi in particolare a: 1) il contratto quinquennale che il Comune di Menfi ha sottoscritto con la società Feedback la quale ha organizzato le ultime edizioni della festa; 2) il nuovo progetto presentato dalla medesima società e che sarà valutato dalla prossima amministrazione comunale;

- come si evince dal testo del servizio giornalistico del 5 giugno 2013 e dalle precisazioni del 6 giugno seguente, il giornalista Tonino Fisco ha ricostruito la storia dell'evento e le sue trasformazioni nel tempo, ritenendo di dover citare il nome degli ideatori: il Sindaco del tempo, Vincenzo Lotà, e l'allora Presidente delle Cantine Settesoli, Diego Planeta. Il giornalista ha così esercitato il diritto di cronaca garantito dall'articolo 21 della Costituzione rappresentando fatti veri riferiti da una fonte ufficiale, quale può essere ritenuto il Sindaco della città che organizza l'evento, e rispettando i requisiti del cosiddetto "Decalogo del giornalista": verità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza formale;

- pertanto, viene chiesta l'archiviazione degli atti, in quanto il giornalista ha ricostruito la storia dell'evento, non fornendo né direttamente né indirettamente alcuna indicazione di voto in merito alla concomitante campagna elettorale;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ciascun soggetto politico interessato può denunciare le violazioni della legge entro dieci giorni dal fatto e che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del regolamento di cui alla citata delibera n. 258/13/CONS, ancorché la denuncia di violazione della *par condicio* non contenga gli elementi previsti dalla normativa, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11- *quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013 nei programmi di informazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 28/2000 e dal citato Codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della citata delibera n. 258/13/CONS *“In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”*;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, nei programmi di informazione le emittenti locali devono rispettare i principi di imparzialità e correttezza e che durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

PRESA VISIONE della registrazione dei notiziari oggetto di contestazione ed esaminata la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente;

RITENUTO che la fattispecie in esame non integri la violazione delle norme richiamate, in quanto i servizi oggetto di contestazione sono espressione del diritto di cronaca, limitandosi a riportare la ricostruzione giornalistica di eventi di attualità nel rispetto dell'autonomia editoriale dell'emittente. I servizi inoltre non recano alcuna preferenza o indicazione di voto;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana in quanto la fattispecie *de quo* non appare in contrasto con i principi di correttezza ed imparzialità, nonché di parità di trattamento tra i candidati alle elezioni per il rinnovo del Comune di Menfi del 9 e 10 giugno 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE F.F.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani